

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2018, n. 6

Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)

(b.u. 31 maggio 2018, n. 22, suppl. n. 3)

INDICE

Capo I - Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)

- Art. 1 - Modificazione del titolo della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 2 - Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 3 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 5 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 6 - Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 7 - Inserimento dell'articolo 6 quater nella legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 8 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 10 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 11 - Abrogazione dell'articolo 10 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 13 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 14 - Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 15 - Inserimento del capo I bis nella legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 16 - Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 17 - Inserimento dell'articolo 15 ter nella legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 18 - Inserimento dell'articolo 15 quater nella legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 20 - Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 22 - Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 20 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 21 bis della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale sui giovani 2007*
- Art. 27 - Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sui giovani 2007*

Capo II - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

- Art. 28 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sul benessere familiare 2011*
- Art. 29 - Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011*
- Art. 30 - Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale sul benessere familiare 2011*
- Art. 31 - Modificazioni dell'articolo 15 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011*

Art. 32 - *Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011*
Capo III - *Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)*

Art. 33 - *Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009*

Art. 34 - *Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009*

Capo IV - *Modificazione della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)*

Art. 35 - *Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009*

Capo V - *Disposizioni finali*

Art. 36 - *Abrogazioni*

Art. 37 - *Disposizioni transitorie*

Art. 38 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)

Art. 1

Modificazione del titolo della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nel titolo della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: "servizio civile provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "servizio civile universale provinciale".

Art. 2

Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserita la seguente:

"m bis) la realizzazione di interventi formativi e il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative di promozione del territorio, del patrimonio architettonico, artistico e ambientale, delle tradizioni culturali ed eno-gastronomiche e delle produzioni artigianali, fermo restando il rispetto della disciplina provinciale vigente in materia di professioni turistiche;"

Art. 3

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nell'alinnea del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: "sentita la consulta prevista dall'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "previo

parere del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)".

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui giovani 2007

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituita dalla seguente:

"b) i piani strategici dei piani giovani di zona che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; i piani giovani di zona rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dove esistenti; la Provincia approva, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani strategici dei piani giovani di zona; le risorse sono assegnate all'ente pubblico capofila; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente; i progetti elaborati in coerenza con i piani strategici sono selezionati dai tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, e sono approvati dagli enti pubblici che rivestono il ruolo di capofila dei piani giovani di zona;"

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituita dalla seguente:

"c) i piani operativi dei piani d'ambito che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; i piani d'ambito coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunità trentina; la Provincia approva e finanzia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani operativi che contengono i progetti afferenti particolari tematiche definiti dai piani d'ambito; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente;"

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sui giovani 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "progetti strategici" sono sostituite dalle seguenti: "progetti specifici";
- b) le parole: "i progetti strategici possono" sono sostituite dalle seguenti: "i progetti specifici possono";
- c) dopo le parole: "dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3" sono inserite le seguenti: "; la Provincia può inoltre stabilire in specifiche convenzioni con i medesimi enti, le modalità di partecipazione alla definizione e realizzazione di progetti di particolare interesse provinciale, attraverso specifici contributi; le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e gli enti attuatori e, in particolare, gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni nonché i finanziamenti a carico della Provincia".

4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 6 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

"2 ter. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche giovanili, i progetti e i piani previsti da questo articolo sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali."

Art. 5

Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

Supporto tecnico per la realizzazione del sistema integrato delle politiche giovanili

1. La Provincia, mediante la messa a disposizione di operatori, supporta tecnicamente la realizzazione del sistema integrato delle politiche giovanili. Gli operatori devono essere in possesso delle validazioni e certificazioni delle competenze rilasciate nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

"Art. 6 ter

Promozione di forme di coabitazione

1. La Provincia riconosce la valenza sociale dei progetti volti a favorire l'indipendenza dei giovani maggiorenni rispetto al nucleo familiare di appartenenza attraverso la promozione di forme di coabitazione che consentano di ridurre i costi dell'affitto, facilitare la transizione all'età adulta e sviluppare forme di welfare generativo.

2. I progetti possono essere sostenuti dalla Provincia, dagli enti locali e dai rispettivi enti strumentali pubblici e privati, anche mediante la messa a disposizione di immobili.

3. Le modalità di attuazione di questo articolo sono definite con deliberazione della Giunta provinciale."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 6 quater nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'articolo 6 ter della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

"Art. 6 quater

Promozione dell'attività lavorativa

1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attività lavorative che gli studenti in età lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene lo sviluppo di queste attività lavorative estive. Per tale finalità la Provincia orienta le attività dei piani giovani di zona per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani, anche in età di obbligo scolastico, anche mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dall'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

2. Al fine di promuovere e valorizzare l'attività lavorativa anche nell'ambito dei percorsi di apprendimento in alternanza scuola - lavoro disciplinati dalla legge provinciale sulla scuola 2006, le istituzioni formative e le istituzioni scolastiche che gestiscono percorsi di alta formazione, dotate di aree e strumentazioni funzionali all'esercizio di un'attività di tipo aziendale, possono predisporre uno specifico progetto di coerenza con l'offerta formativa definita nel progetto d'istituto, che prevede l'utilizzo di tali spazi e attrezzature a fini didattici. In tal caso, eventuali utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell'attività didattica sono oggetto di

contabilità separata e sono destinati all'incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione."

Art. 8

Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Sportello giovani

1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello giovani per favorire l'informazione sui diritti e i servizi esistenti sul proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai giovani e aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei loro confronti.

2. Lo sportello è gestito utilizzando anche le nuove tecnologie e i social network e svolge, a favore dei giovani, le seguenti attività:

- a) orienta e informa sui diritti e i servizi previsti da questa legge e dalle altre discipline settoriali provinciali;
- b) fornisce le informazioni sulle opportunità offerte dai piani giovani di zona e d'ambito;
- c) favorisce la creazione di network anche al fine di promuovere aggregazioni di supporto per le progettazioni europee.

3. La Provincia favorisce la diffusione delle informazioni relative ad attività e servizi destinati ai giovani anche a livello locale mediante l'attivazione di sportelli periferici da parte dei piani giovani."

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'articolo 8 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Centri giovanili

1. La Provincia riconosce il ruolo dei centri giovanili quali punto di riferimento per l'organizzazione di azioni rivolte ai giovani e volte, tra l'altro:

- a) alla realizzazione di iniziative formative, di stimolo all'imprenditoria giovanile e di orientamento e supporto alla vita del giovane;
- b) alla produzione di attività artistiche;
- c) allo svolgimento di attività culturali, ludico-ricreative e motorie.

2. La Provincia può favorire la costituzione di una rete per il coordinamento delle attività svolte dai centri giovanili."

Art. 10

Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Collaborazione con la fondazione Franco Demarchi

1. Lo svolgimento delle attività disciplinate da questa legge può essere effettuato dalla Provincia anche in collaborazione con la fondazione Franco Demarchi, prevista dall'allegato A della

legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'accordo di programma ivi disciplinato."

Art. 11

Abrogazione dell'articolo 10 della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'articolo 10 della legge provinciale sui giovani 2007 è abrogato.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'articolo 11 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili

1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili. Il rapporto è approvato dalla Giunta provinciale.

2. Il rapporto è lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche giovanili e riporta le seguenti informazioni:

- a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali dei giovani;
- b) le modalità e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati all'attivazione dei piani strategici dei piani giovani di zona e dei piani operativi dei piani d'ambito e alle politiche volte a favorire la transizione all'età adulta;
- c) il funzionamento dei piani giovani di zona e d'ambito, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita a un sistema integrato per le politiche giovanili;
- d) l'operatività e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche giovanili;
- e) il rapporto sulla condizione giovanile in provincia di Trento.

3. Una sezione del rapporto contiene una specifica relazione sull'attuazione del capo I bis che riguarda, in particolare, la descrizione degli interventi realizzati e in fase di realizzazione, l'analisi degli effetti sui destinatari e l'individuazione di eventuali criticità e di possibili misure correttive."

Art. 13

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: "alla ripartizione del fondo" sono soppresse.

Art. 14

Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: "un membro dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani e un funzionario" sono sostituite dalle seguenti: "e due funzionari".

Art. 15

Inserimento del capo I bis nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'articolo 15 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente capo:

"Capo I bis
Azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo".

Art. 16

Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'articolo 15 della legge provinciale sui giovani 2007, nel capo I bis, è inserito il seguente:

"Art. 15 bis
Finalità

1. Questo capo, nel rispetto dei principi costituzionali, è volto a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le loro manifestazioni, al fine di tutelare e promuovere percorsi di crescita educativa, sociale, culturale e psicologica dei giovani."

Art. 17

Inserimento dell'articolo 15 ter nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'articolo 15 bis della legge provinciale sui giovani 2007, nel capo I bis, è inserito il seguente:

"Art. 15 ter
Interventi

1. Le finalità previste dall'articolo 15 bis sono perseguite dalla Provincia attraverso:
- a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai giovani e alle loro famiglie finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza in ordine alle caratteristiche, alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
 - b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo con finalità informative sui temi dell'uguaglianza tra individui, del rispetto reciproco, della legalità, della gestione dei conflitti, dell'uso consapevole degli strumenti informatici, della rete internet e dei social network nonché della valorizzazione di uno stile di vita che sostenga lo sviluppo di un senso critico nei minori e la riduzione dell'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi;
 - c) la promozione di attività di formazione sulle nuove tecnologie finalizzate tra l'altro a sensibilizzare i giovani all'uso sicuro e responsabile delle medesime, nonché a colmare il divario digitale di tipo culturale, generazionale e territoriale;
 - d) la realizzazione e la promozione di corsi di formazione per i dirigenti e il personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, per il personale delle forze di polizia, per gli operatori sportivi e per gli altri soggetti che esercitano responsabilità educative nell'ambito delle realtà associative che coinvolgono giovani, rivolti, tra l'altro, all'acquisizione di competenze psico-pedagogiche e di pratiche educative in funzione della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
 - e) la realizzazione di progetti di sostegno e di recupero in favore dei giovani vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e degli autori e spettatori di tali atti al fine di agevolarne il recupero sociale, anche mediante strumenti di ascolto negli istituti scolastici, nonché

l'organizzazione di iniziative in favore dei genitori sul tema del rapporto con i figli vittime o responsabili degli atti di bullismo e di cyberbullismo;

- f) l'attivazione di progetti di rete volti a promuovere forme di collaborazione e sinergie con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, le forze dell'ordine, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gli enti locali e le associazioni operanti sul territorio impegnate nella prevenzione e cura delle problematiche previste da questo capo.

2. La Provincia assicura la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1:

- a) direttamente;
- b) attraverso i piani giovani di zona previsti dall'articolo 6;
- c) mediante bandi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 6, comma 1, lettera a), diretti alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie di ogni ordine e grado, per l'attuazione di progetti rivolti ai docenti, agli studenti e alle loro famiglie;
- d) mediante i bandi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), diretti ai soggetti e alle organizzazioni del territorio indicate nell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), comprese le associazioni e le società sportive che operano in ambito provinciale e che svolgono attività di avviamento e formazione allo sport per i giovani.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli interventi previsti da questa legge sono assicurati dalla Provincia, anche tramite i propri enti pubblici strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, mediante le azioni e le risorse previste da questa legge, dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), dalla legge provinciale sulla scuola 2006, dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)."

Art. 18

Inserimento dell'articolo 15 quater nella legge provinciale sui giovani 2007

1. Dopo l'articolo 15 ter della legge provinciale sui giovani 2007, nel capo I bis, è inserito il seguente:

"Art. 15 quater
Cabina di regia

1. Per coordinare gli interventi previsti dall'articolo 15 ter, è istituita una cabina di regia quale organo di supporto della Giunta provinciale con funzioni consultive e di proposta.

2. La cabina di regia è nominata con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) l'assessore competente in materia di politiche giovanili o un suo delegato;
- b) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di famiglia, politiche giovanili, istruzione, sanità, politiche sociali o i loro delegati;
- c) un rappresentante della polizia postale;
- d) un rappresentante della polizia locale designato dal Consorzio dei comuni trentini;
- e) il garante dei minori;
- f) un rappresentante dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE);
- g) un dirigente scolastico;
- h) un rappresentante delle organizzazioni familiari;
- i) un rappresentante della consulta dei genitori prevista dall'articolo 29 della legge provinciale sulla scuola 2006;
- j) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato;
- k) un referente tecnico organizzativo dei piani giovanili;

- l) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
 - m) due rappresentanti del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009, di cui uno individuato tra i membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti prevista dall'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006;
 - n) un rappresentante dell'Università degli studi di Trento;
 - o) un membro designato dalla Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.
3. Il presidente della cabina di regia può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture provinciali in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, i rappresentanti statali competenti nonché i soggetti esperti nelle specifiche tematiche oggetto di trattazione.
4. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dal comma 2, disciplina l'organizzazione della cabina di regia e le modalità di svolgimento delle attività e può individuare eventuali articolazioni della stessa cui attribuire lo svolgimento di specifiche funzioni.
5. Ai componenti della cabina di regia spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.
6. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili."

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: ", di seguito denominato anche servizio civile provinciale," sono soppresse e dopo le parole: "è finalizzato a contribuire alla crescita personale" sono inserite le seguenti: ", al raggiungimento dell'autonomia e alla transizione all'età adulta".
2. Nell'linea del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: "servizio civile provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "servizio civile universale provinciale".
3. Nella lettera i) del comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: "servizio civile provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "servizio civile universale provinciale".
4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sui giovani 2007 è inserito il seguente:
- "2 ter. Al fine di promuovere e realizzare il servizio civile universale provinciale i progetti di servizio civile sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali."

Art. 20

Sostituzione dell'articolo 17 della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'articolo 17 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:
- "Art. 17

Soggetti del servizio civile universale provinciale

1. I soggetti del servizio civile universale provinciale sono:
- a) la Provincia, che provvede alle funzioni previste dall'articolo 18;
 - b) gli enti e le organizzazioni iscritte all'albo previsto dall'articolo 20, che concorrono al perseguimento degli obiettivi previsti da questo capo attraverso la realizzazione di progetti;

c) i giovani partecipanti.

2. La Provincia promuove il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e dei comuni per la realizzazione di progetti di servizio civile universale provinciale."

Art. 21

Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nell'alinnea del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: "servizio civile provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "servizio civile universale provinciale".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituita dalla seguente:

"d) istituisce e cura l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale;"

3. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

"3. La Provincia è autorizzata a stipulare accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106)."

Art. 22

Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: "servizio civile provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "servizio civile universale provinciale".

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 20 della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'articolo 20 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale

1. L'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale contiene l'elenco dei soggetti abilitati alla gestione dei progetti di servizio civile universale provinciale.

2. Possono essere iscritti i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- a) esercitano l'attività senza scopo di lucro;
- b) dispongono di capacità organizzativa e di possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile universale provinciale;
- c) condividono le finalità dell'articolo 16, comma 2, attraverso la sottoscrizione di un carta d'impegno;
- d) svolgono l'attività continuativamente da almeno due anni.

3. La Giunta provinciale istituisce l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale e ne stabilisce le modalità di adesione e di funzionamento."

Art. 24

Sostituzione dell'articolo 21 della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'articolo 21 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Destinatari degli interventi e dei progetti

1. Per soddisfare le richieste dei giovani di partecipazione al servizio civile universale provinciale, la Provincia coordina e promuove la realizzazione di progetti di servizio civile da parte dei soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale.

2. I destinatari dei progetti di servizio civile universale provinciale sono i giovani partecipanti, di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni.

3. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'ammissione dei giovani al servizio civile universale provinciale, le modalità di accesso, la durata del servizio, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti economici e giuridici."

Art. 25

Sostituzione dell'articolo 21 bis della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'articolo 21 bis della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 21 bis

Progetti di impegno nel servizio civile universale provinciale

1. Aderendo ai valori del servizio civile universale provinciale, i soggetti iscritti nell'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione ad attivare, con oneri a proprio carico, progetti di servizio civile coerenti con le linee guida previste dall'articolo 19; la Provincia concorre a questi progetti con il finanziamento delle spese previdenziali e di assicurazione."

Art. 26

Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale sui giovani 2007

1. L'articolo 22 della legge provinciale sui giovani 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale

1. La Giunta provinciale istituisce la consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale, quale organismo permanente di confronto della Provincia con i soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale.

2. La consulta è composta da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri eletti dagli enti e dalle organizzazioni iscritti all'albo. Alle sedute della consulta partecipa, al fine del coordinamento, il responsabile della struttura provinciale competente in materia di servizio civile.

3. La consulta presenta alla Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio civile in provincia di Trento e fornisce proposte per la programmazione degli interventi da realizzare.

4. Le modalità di individuazione dei componenti, le funzioni e le modalità di funzionamento della consulta sono stabilite dalla Giunta provinciale.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali."

Art. 27

Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sui giovani 2007

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: "servizio civile provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "servizio civile universale provinciale".

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Art. 28

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sul benessere familiare 2011

1. Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: "La realizzazione del sistema integrato, con riferimento ai giovani, può essere supportata tecnicamente mediante la messa a disposizione di operatori da parte della Provincia." sono soppresse.

Art. 29

Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"5 bis. Al fine di potenziare gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, la Provincia può pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai servizi di conciliazione proposti dalle organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali."

Art. 30

Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale sul benessere familiare 2011

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogato.

Art. 31

Modificazioni dell'articolo 15 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011

1. Il comma 1 dell'articolo 15 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogato.

2. Nel comma 2 dell'articolo 15 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: "per le finalità di quest'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 6 ter, comma 1, della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)".

Art. 32

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 dopo le parole: "quale circuito economico" è inserita la seguente: ", educativo".

2. Dopo il comma 2.1 dell'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"2.2. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche familiari, aumentare la conoscenza delle famiglie sulle opportunità esistenti e specializzare i territori come amici della famiglia, il registro è pubblicato sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali."

3. Nel comma 2 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: "iscritti al registro previsto dal comma 2 e in possesso" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti al registro previsto dal comma 2 o in possesso".

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

Art. 33

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 le parole: "Il numero dei componenti e l'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchiano" sono sostituite dalle seguenti: "L'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchia".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituito dal seguente:

"3. Il consiglio provinciale dei giovani, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- a) formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale riguardanti sia tematiche di interesse dei giovani sia tematiche di interesse generale;
- b) esprime le proprie osservazioni in relazione al rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili;
- c) promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalità di questa legge;
- d) esprime il parere previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);
- e) formula proposte per la gestione delle attività svolte dallo sportello giovani previsto dall'articolo 7 bis della legge provinciale sui giovani 2007;
- f) designa i propri rappresentanti nella cabina di regia nominata ai sensi dell'articolo 15 quater della legge provinciale sui giovani 2007."

Art. 34

Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009

1. L'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Composizione del consiglio provinciale dei giovani

1. Il consiglio provinciale dei giovani è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Esso è composto da:

- a) il presidente della consulta provinciale degli studenti istituita dall'articolo 40 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), sostituito in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente della consulta;
- b) quattro membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti sostituiti in caso di assenza o impedimento dagli studenti collocati utilmente nella graduatoria di elezione;
- c) sei membri provenienti dal mondo associazionistico giovanile trentino e dal mondo universitario, di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, individuati dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili a seguito di consultazioni e sulla base del principio di rotazione; in presenza di un numero maggiore di candidature si procede per sorteggio; rimane comunque ferma la necessità di assicurare la rappresentanza dei diversi settori; non possono essere nominate persone che rivestono cariche elettive in organi della Provincia e degli enti locali.

2. Se i componenti previsti dal comma 1, lettere a) e b), non hanno più titolo a fare parte della consulta provinciale degli studenti subentrano, per il periodo rimanente di durata del consiglio provinciale dei giovani, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di elezione. In caso di ulteriori necessità la consulta effettua elezioni suppletive.

3. Il consiglio provinciale dei giovani disciplina il suo funzionamento con un regolamento interno. Il supporto al consiglio provinciale dei giovani è garantito dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili.

4. Il consiglio provinciale dei giovani elegge al suo interno un presidente. Nella prima seduta successiva alle elezioni la carica di presidente del consiglio provinciale dei giovani è provvisoriamente assegnata al componente più anziano tra i componenti indicati nel comma 1.

5. Ai componenti del consiglio provinciale dei giovani spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali. La Provincia può finanziare, nei limiti delle risorse assegnate, le attività del consiglio provinciale dei giovani a valere sul fondo per la qualità del sistema educativo provinciale previsto dall'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola 2006."

Capo IV

Modificazione della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)

Art. 35

Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 sono inserite le seguenti parole: "La Provincia può pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai soggiorni socio-educativi al fine di promuoverne l'utilizzo da parte dei giovani e delle famiglie in conformità alle finalità previste dal comma 1; i dati e le informazioni sono pubblicati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali."

Capo V
Disposizioni finali

Art. 36
Abrogazioni

1. Gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg "(Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (articolo 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)", sono abrogati.

Art. 37
Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale dei criteri e delle modalità di approvazione e di finanziamento dei piani ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, si applicano i criteri e le modalità di attuazione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 6 bis della legge provinciale sui giovani 2007, inserito dall'articolo 5 della presente legge, si applica decorsi sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal medesimo articolo 6 bis.

3. L'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale sui giovani 2007, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla scadenza della legislatura provinciale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 10-117/Leg del 2008 ancorché abrogati dall'articolo 36 della presente legge continuano ad essere applicati fino alla scadenza dell'osservatorio.

4. Gli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, come modificati dagli articoli 33 e 34 della presente legge, si applicano al consiglio provinciale dei giovani nominato a decorrere dall'inizio della legislatura provinciale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a questa nomina continua a operare il consiglio provinciale dei giovani già nominato alla data di entrata in vigore della presente legge, nella composizione e con le competenze previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dalla presente legge.

Art. 38
Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 17, stimate nell'importo di euro 198.000 per l'anno 2018 e di euro 296.000 dall'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 02 (giovani), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 198.000 per l'anno 2018 e di euro 296.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di

riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 26, stimate nell'importo di euro 2.000 per l'anno 2018 e di euro 4.000 dall'anno 2019, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 2.000 per l'anno 2018 e di euro 4.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

3. Dall'applicazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 02 (giovani), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'articolo 25 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 08 (cooperazione e associazionismo), titolo 1 (spese correnti).

5. Dall'applicazione dell'articolo 34 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 maggio 2018

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- Il titolo della legge provinciale sui giovani 2007 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:
"Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile **universale** provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)"

Nota all'articolo 2

- L'articolo 2 della legge provinciale sui giovani 2007, e cioè della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Interventi delle politiche giovanili

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, la Provincia promuove, coordina e sostiene i seguenti interventi:

- a) la conoscenza, l'analisi e il monitoraggio dei processi riguardanti la condizione giovanile, contestualizzandoli a livello locale;
- b) lo sviluppo delle forme più ampie di aggregazione, associazionismo e cooperazione tra i giovani;
- c) l'incentivazione della partecipazione alle attività di volontariato, di educazione alla pace e alla convivenza, di dialogo interetnico e interreligioso e di sviluppo delle pari opportunità;
- d) gli scambi socio-culturali a carattere interregionale, nazionale e internazionale;
- e) la realizzazione di attività e strutture educative, culturali e ricreative con particolare attenzione a quelle artistiche;
- f) la formazione di un sistema di informazione coordinato e attivo a supporto delle necessità del mondo giovanile;
- g) l'attuazione di interventi per facilitare e promuovere l'autonomia personale dei giovani e la transizione alla vita adulta, anche per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di fragilità personale o sociale;
- h) l'attivazione di politiche che favoriscano l'autonomia abitativa dei giovani, l'accesso al credito e le opportunità lavorative;
- i) la realizzazione di interventi di formazione e supporto per i funzionari degli enti pubblici, gli educatori, i genitori e le loro associazioni, gli animatori e gli operatori che lavorano, su base volontaria o professionale, con i gruppi e le associazioni giovanili;
- j) la facilitazione di esperienze di associazionismo giovanile a vario indirizzo e di effettiva partecipazione alle istituzioni e alla vita della comunità;
- k) la valorizzazione delle esperienze di servizio civile, secondo quanto disciplinato dal capo II;
- l) lo sviluppo tra i giovani della cultura del lavoro e delle professioni, d'impresa e di auto imprenditorialità;

- m) la formazione lungo tutto l'arco della vita, volta alla valorizzazione delle acquisizioni formali e non formali dei giovani anche al fine dell'orientamento personale, scolastico e lavorativo;
- m bis) la realizzazione di interventi formativi e il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative di promozione del territorio, del patrimonio architettonico, artistico e ambientale, delle tradizioni culturali ed eno-gastronomiche e delle produzioni artigianali, fermo restando il rispetto della disciplina provinciale vigente in materia di professioni turistiche;**
- n) altre iniziative coerenti con le finalità previste dall'articolo 1."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 3 della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale approva, ~~sentita la consulta prevista dall'articolo 10~~ **previo parere del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)**, un atto di indirizzo per le politiche giovanili, di durata corrispondente alla legislatura e aggiornabile annualmente, che definisce:

- gli obiettivi generali e gli indirizzi relativi agli interventi, ai progetti articolati per fasce di età e alle azioni delle politiche giovanili da realizzarsi direttamente, da parte dei comuni, delle comunità o di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in materia, anche al fine del coordinamento e del sostegno degli stessi;
- la tipologia dei progetti e le relative modalità attuative;
- i dati e le informazioni da acquisire ai fini della valutazione e del monitoraggio delle singole iniziative.

2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. In prima applicazione l'atto di indirizzo per le politiche giovanili è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. *omissis*"

Nota all'articolo 4

- L'articolo 6 della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6

Strumenti per la realizzazione delle iniziative

1. I soggetti individuati dall'articolo 4, in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3, possono, tra l'altro, operare attraverso:

- bandi emanati dalle comunità o in via sussidiaria dalla Provincia e dai comuni rivolti ai soggetti previsti dall'articolo 4, lettere b) e c), per la realizzazione di progetti relativi a determinati assi tematici; i bandi definiscono i contenuti e i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione degli stessi nonché i limiti temporali e di costo per il loro sviluppo;
- ~~piani giovani di zona che rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli di cui all'articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), laddove esistenti;~~
- piani strategici dei piani giovani di zona che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri**

individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; i piani giovani di zona rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dove esistenti; la Provincia approva, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani strategici dei piani giovani di zona; le risorse sono assegnate all'ente pubblico capofila; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente; i progetti elaborati in coerenza con i piani strategici sono selezionati dai tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, e sono approvati dagli enti pubblici che rivestono il ruolo di capofila dei piani giovani di zona;

- ~~e) piani d'ambito che definiscono progetti afferenti a particolari tematiche e coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunità trentina; i piani d'ambito sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli di cui all'articolo 9, comma 2;~~
- c) i piani operativi dei piani d'ambito che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; i piani d'ambito coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunità trentina; la Provincia approva e finanzia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani operativi che contengono i progetti afferenti particolari tematiche definiti dai piani d'ambito; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente;**
- d) ~~progetti strategici~~ progetti specifici che sono strumenti operativi che si caratterizzano prevalentemente per l'innovatività o l'intersectorialità; ~~i progetti strategici possono~~ i progetti specifici possono essere definiti e realizzati direttamente dalla Provincia ovvero da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, sulla base degli indirizzi, dei criteri e delle modalità operative determinate dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3; la Provincia può inoltre stabilire in specifiche convenzioni con i medesimi enti, le modalità di partecipazione alla definizione e realizzazione di progetti di particolare interesse provinciale, attraverso specifici contributi; le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e gli enti attuatori e, in particolare, gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni nonché i finanziamenti a carico della Provincia.**

1 bis. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 3 è predisposto e adottato dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma.

1 ter. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale individua un coordinatore a supporto dell'attuazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3.

2. Accanto alle iniziative previste da bandi e piani, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), possono proporre iniziative rivolte ai giovani, agli enti locali e, per particolari azioni di valenza provinciale, alla Provincia, così come possono essere chiamati dagli stessi a realizzarle.

2 bis. Sulla base di accordi con altre regioni la Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, può finanziare progetti promossi dai soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), con sede fuori dal Trentino, purché:

- a) questi soggetti realizzino interventi di politica giovanile previsti dall'articolo 2;
- b) al progetto partecipi almeno uno dei soggetti previsti dall'articolo 4, che opera a favore dei giovani trentini e che ha sede in provincia.

2 ter. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche giovanili, i progetti e i piani previsti da questo articolo sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 4 ter della legge provinciale sul lavoro 1983 - e cioè della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro) - dispone:

"Art. 4 ter

Tirocini estivi per giovani studenti

1. La Provincia promuove tirocini estivi per favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università o istituzioni scolastiche e istituzioni formative.

2. Il tirocinio estivo ha una durata non superiore a tre mesi, anche per il caso di più tirocini attivati con il medesimo giovane, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

3. I tirocini estivi, anche se non coerenti rispetto ai piani di studio, possono essere promossi dall'Agenzia del lavoro, anche previa intesa con le organizzazioni datoriali e gli ordini professionali provinciali, dall'università o dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative e, alle condizioni eventualmente previste con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, dai comuni e dalle comunità. Si applicano ai tirocini estivi i commi 3, 4, 9, 12, 14 e 16 dell'articolo 4 bis, fatta salva la possibilità per la Giunta di individuare una specifica disciplina di semplificazione, anche in deroga a quanto previsto dai commi 3, 4 e 14 dell'articolo 4 bi."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 13 della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Fondo per le politiche giovanili

1. Per la realizzazione e la promozione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo per le politiche giovanili.

2. La Provincia provvede all'individuazione degli interventi, da effettuarsi in forma diretta o indiretta, ~~alla ripartizione del fondo (sopresse)~~ e all'assegnazione dei finanziamenti nel limite dello stanziamento di bilancio e secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale."

Nota all'articolo 14

- L'articolo 14 della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14

Valutazione

1. La Giunta provinciale nomina il nucleo di valutazione composto da tre esperti di politiche giovanili di provata competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, ~~un membro dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani e un funzionario~~ e **due funzionari** del dipartimento competente in materia di politiche giovanili.

2. Il nucleo ha il compito di valutare gli interventi delle politiche giovanili e di diffonderne i risultati, conformandosi ai seguenti parametri:

- a) l'efficacia degli interventi finanziati;
- b) la capacità di valorizzare il volontariato per raggiungere gli obiettivi dell'intervento;
- c) l'efficienza dei servizi erogati intesa come il rapporto fra i risultati raggiunti e le risorse impiegate;
- d) la flessibilità nell'adeguare gli interventi ai bisogni in evoluzione.

3. Il nucleo di valutazione svolge il suo compito utilizzando in via prioritaria i seguenti strumenti:

- a) l'autovalutazione di tutti gli attori delle politiche a favore dei giovani;
- b) questionari da sottoporre a campione ai beneficiari degli interventi;
- c) interviste dirette effettuate a campione rivolte ai beneficiari degli interventi.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali."

Nota all'articolo 17

- L'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 33

Enti strumentali

1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

- a) enti pubblici;
- b) fondazioni o associazioni;
- c) società di capitali.

2. L'ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'articolo 32, commi da 4 a 9, e da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni statutarie approvati dalla Giunta provinciale; a tali enti sono comunque riconosciute personalità giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

2 bis. Le procedure per l'assunzione di personale per i soggetti esterni alla Provincia di cui al comma 1, lettere b) e c), sono rese pubbliche sui siti internet dei relativi soggetti con un periodo di preavviso non inferiore a venti giorni.

2 ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), per l'acquisizione di forniture e servizi le associazioni e le fondazioni previste dal comma 1, lettera b), e le società previste dal comma 1, lettera c), controllate dalla Provincia, applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia.

3. L'istituzione di nuovi enti pubblici diversi da quelli previsti dall'allegato A nonché la loro trasformazione, fusione o scioglimento sono disposti con legge provinciale.

4. La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale. La legge definisce le condizioni e i vincoli, compresi gli eventuali contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, in base ai quali il Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione. La legge non è richiesta per autorizzare l'adesione o la partecipazione alle attività di fondazioni, di associazioni e di altri soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro;
- b) l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
- c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, comunque denominati.

5. L'acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di partecipazioni della Provincia in società di capitali è autorizzata con legge provinciale. La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge, qualora tale acquisto, sottoscrizione o alienazione di azioni o quote non comporti per la Provincia:

- a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;
- b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

6. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 5 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società.

7. L'autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni o quote di società possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute. Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni o quote di società attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Fermo restando il solo limite previsto dalla lettera a) del comma 5, non è richiesta l'autorizzazione legislativa per l'alienazione o l'acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti che la legge provinciale individua quali partecipanti alla società.

7 bis. Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali o alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

7 ter. Nel caso di società costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici si può applicare l'articolo 13, comma 2, lettera b), in quanto compatibile, anche al di fuori dei casi previsti dal medesimo articolo 13.

7 quater. Nei casi in cui i comuni, le comunità o altri enti locali partecipino ai soggetti di cui al comma 1, ovvero acquisiscano comunque la facoltà di designazione o nomina di componenti degli organi degli enti medesimi, possono designare ovvero nominare loro amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale; il Consiglio delle autonomie locali può designare ovvero nominare amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale negli organi dei soggetti di cui al comma 1.

7 quinquies. Le società previste dal comma 1, lettera c), promuovono la costituzione di tavoli di confronto con i soggetti portatori di interessi direttamente coinvolti con riguardo alle finalità per cui sono state istituite le società medesime.

8. *omissis*

9. Le operazioni previste ai commi 5 e 7 realizzate mediante il conferimento di crediti e di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia.

9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle società di capitali di cui al comma 1, lettera c), o a società da queste partecipate, può essere disposto, nel rispetto del diritto comunitario, l'affidamento di compiti, attività e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere, senza obbligo di riversamento, entrate di competenza della Provincia, anche ove ciò non sia previsto nella relativa norma istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, le conseguenti modificazioni di carattere organizzativo. Possono essere attribuiti alle medesime società anche le funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in tal caso è comunque consentita agli interessati la proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le competenze spettanti per legge a soggetti diversi.

9 ter. Le direttive adottate dalla Giunta provinciale nei confronti delle società in house di cui all'allegato A promuovono l'adozione da parte delle società medesime di misure idonee ad assicurare la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

9 quater. Le direttive della Provincia nei confronti degli enti strumentali disciplinati da quest'articolo sono rese pubbliche nei loro siti istituzionali e nel sito della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alle società partecipate dalla Provincia.

10 bis. Le società di capitale indicate dall'allegato A che svolgono attività d'interesse degli enti locali possono utilizzare personale dei comuni, delle loro forme associative o dei comprensori in posizione di comando.

10 ter. *omissis*

11. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, nonché l'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativi alle partecipazioni provinciali."

Nota all'articolo 18

- Gli articoli 29 e 40 della legge provinciale sulla scuola 2006 – e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) – dispongono:

"Art. 29

Consulta dei genitori

1. Presso ogni istituzione scolastica e formativa è istituita la consulta dei genitori per favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

2. La consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno.

3. La consulta, oltre a quanto disposto dallo statuto, formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio dell'istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione medesima anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.

3 bis. La consulta dei genitori può inoltre presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta.

Art. 40

Consulta provinciale degli studenti

1. La consulta provinciale degli studenti è costituita da due componenti eletti dagli studenti di ogni istituzione scolastica e formativa del secondo ciclo, provinciale e paritaria.

2. La consulta provinciale degli studenti può indirizzare richieste e formulare proposte agli organi del governo provinciale dell'istruzione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La consulta provinciale degli studenti, in particolare, ha il compito di:

- a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative, nonché formulare proposte d'intervento anche per ottimizzare e integrare in rete le loro iniziative e attività;
- a bis) promuovere la partecipazione studentesca in tutte le sue forme democratiche, in quanto strumento di crescita personale e formativa;
- b) formulare proposte ed esprimere pareri agli organi del governo provinciale dell'istruzione e agli enti locali competenti in materia educativa;
- c) collaborare con le istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di progetti volti a prevenire le dipendenze, a formare e promuovere l'esercizio della cittadinanza e a creare sensibilizzazione rispetto ai temi sociali;
- d) promuovere iniziative di carattere transnazionale, europeo e internazionale;
- e) designare i rappresentanti da nominare in seno al consiglio del sistema educativo provinciale;
- e bis) eleggere tra i suoi componenti il consiglio provinciale dei giovani;
- f) promuovere iniziative di carattere artistico, creativo e culturale.

3. La consulta provinciale degli studenti adotta uno statuto per la sua organizzazione, le modalità di elezione, la durata in carica degli eletti e le modalità di convocazione. L'assessore provinciale competente in materia di istruzione può convocare la consulta.

4. In prima applicazione di quest'articolo lo statuto della consulta è adottato dalla consulta in carica alla data di entrata in vigore di questa legge e comunque entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente questo termine la Provincia adotta direttamente lo statuto. A seguito dell'adozione è nominata la nuova consulta. La consulta provinciale degli studenti in carica alla data di entrata in vigore di questa legge svolge le funzioni previste da quest'articolo fino alla nomina della nuova consulta.

5. Ai componenti della consulta provinciale spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali. La Provincia può finanziare le attività della consulta, nei limiti delle risorse assegnate, a valere sul fondo per la qualità del sistema educativo provinciale previsto dall'articolo 112."

- L'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7, dispone:

"Art. 2

Istituzione del consiglio provinciale dei giovani

1. Per la realizzazione delle finalità indicate nell'articolo 1 è istituito il consiglio provinciale dei giovani del Trentino, organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani. Il numero dei componenti e l'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchiano per quanto possibile la disciplina prevista per il Consiglio provinciale di Trento.

2. Nell'ambito del consiglio provinciale dei giovani possono essere costituite delle commissioni per l'approfondimento di specifiche tematiche in particolare con riferimento alle seguenti materie:

- a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunità;
- b) educazione civica e relazioni con la famiglia e con le istituzioni;
- c) formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute;
- d) sport, cultura e attività per il tempo libero.

3. Il consiglio provinciale dei giovani approva un regolamento per il suo funzionamento. Il supporto al consiglio provinciale dei giovani è garantito dalla struttura provinciale competente per l'attività della consulta provinciale degli studenti.

4. Il consiglio provinciale dei giovani può proporre alla Provincia di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani internazionali, nazionali e regionali, nonché di stipulare con essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e la partecipazione dei giovani nell'Unione europea, nel rispetto della normativa sull'attività internazionale. Alle attività e alle iniziative del consiglio provinciale dei giovani sono assicurate adeguate forme di pubblicità, anche attraverso i siti istituzionali internet della Provincia e del Consiglio provinciale."

Nota all'articolo 19

- L'articolo 16 della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Oggetto e finalità

1. La Provincia istituisce il servizio civile universale provinciale che svolge anche le funzioni attribuite alla Provincia al fine della realizzazione del servizio civile nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale). Il servizio civile universale provinciale, ~~di seguito denominato anche servizio civile provinciale,~~ **(soppresse)** è finalizzato a contribuire alla crescita personale, **al raggiungimento dell'autonomia e alla transizione all'età adulta**, e a sensibilizzare tutti i giovani ai temi del volontariato, della responsabilità e della solidarietà sociale.

2. Il servizio civile **universale** provinciale è finalizzato a:

- a) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- b) favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva nel rispetto e nella valorizzazione dei principi di uguaglianza, democraticità, tolleranza, pari opportunità e di solidarietà sociale;

- c) valorizzare le forme di cittadinanza attiva dei giovani tramite l'esperienza diretta in uno specifico settore di intervento;
- d) promuovere il senso di appartenenza alla comunità provinciale, nazionale e internazionale, sviluppando interventi di integrazione e coesione sociale;
- e) promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, allo sviluppo della sensibilità intergenerazionale e all'educazione alla pace tra i popoli;
- f) partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- g) promuovere e sostenere la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolta anche in enti e amministrazioni operanti all'estero;
- h) incentivare settori e azioni innovative per lo sviluppo di una cultura della pace e dello sviluppo sostenibile;
- i) collaborare con l'ufficio nazionale per il servizio civile, con altre istituzioni regionali, nazionali o internazionali che condividano i principi ai quali è ispirato il servizio civile **universale** provinciale, per armonizzarne e potenziarne gli interventi.

2 bis. La Provincia certifica le competenze acquisite nell'ambito del servizio civile universale provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 (Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze).

2 ter. Al fine di promuovere e realizzare il servizio civile universale provinciale i progetti di servizio civile sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali."

Nota all'articolo 21

- L'articolo 18 della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18

Funzioni della Provincia

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 64 del 2001 e dalle relative disposizioni attuative, la Provincia per la realizzazione del servizio civile **universale** provinciale e delle altre finalità di questa legge:

- a) favorisce la divulgazione dei principi ispiratori e la diffusione dell'informazione sul servizio civile e sulle politiche giovanili per promuoverne lo sviluppo, anche territoriale;
- b) promuove e sostiene interventi di formazione sul servizio civile rivolti ai giovani e agli operatori;
- c) individua i criteri e le modalità per la realizzazione dei progetti di servizio civile e provvede alla loro valutazione, all'approvazione, al monitoraggio e controllo della loro gestione ed alla verifica dei risultati;
- ~~d) istituisce e cura l'albo provinciale del servizio civile suddiviso nella sezione nazionale e nella sezione provinciale;~~
- d) istituisce e cura l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale;**
- e) attua ogni intervento e iniziativa utili o necessari per il perseguimento degli obiettivi del servizio civile.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Provincia può avvalersi di soggetti pubblici e privati individuati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

~~3. La Provincia è autorizzata a stipulare con l'ufficio nazionale per il servizio civile un protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230).~~

3. La Provincia è autorizzata a stipulare accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e

disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106)."

- L'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dispone:

"Art. 7.- Funzioni delle regioni e province autonome

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

- a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali; esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 4;
- b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;
- c) esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24;
- d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale di cui al presente decreto.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni:

- a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalità;
- b) controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma;
- c) valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o città metropolitana;
- d) ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonché del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale.

3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attività previste al comma 2.

4. Resta ferma la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale."

Nota all'articolo 22

- L'articolo 19 della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Linee guida per il servizio civile

1. La Provincia, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta linee guida per il servizio civile, in coerenza con il programma provinciale di sviluppo, per delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative al servizio civile in ambito provinciale.

2. Le linee guida per il servizio civile sono approvate dalla Giunta provinciale, hanno durata corrispondente alla legislatura e possono comunque essere aggiornate quando se ne ravvisa la necessità. La Giunta provinciale disciplina anche gli standard, i criteri e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo previsto dall'articolo 20, le modalità di gestione del fondo provinciale per il servizio civile previsto

dall'articolo 23, i criteri e le modalità per determinare il numero di giovani da impegnare in progetti del servizio civile **universale** provinciale."

Nota all'articolo 27

- L'articolo 23 della legge provinciale sui giovani 2007, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23

Fondo provinciale per il servizio civile

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo provinciale per il servizio civile al quale concorrono:

- a) le quote delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile;
- b) le assegnazioni annuali iscritte nel bilancio della Provincia;
- c) altri stanziamenti per il servizio civile **universale** provinciale messi a disposizione dallo Stato, da enti pubblici e fondazioni bancarie;
- d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

1 bis. Al fine di sostenere il servizio civile universale provinciale e per favorire una cittadinanza attiva e consapevole, la Provincia promuove la partecipazione al finanziamento del fondo da parte dei soggetti pubblici e privati."

Nota all'articolo 28

- L'articolo 2 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 - e cioè della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Sistema integrato delle politiche familiari

1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Provincia e gli enti locali promuovono l'adozione di politiche organiche e intersettoriali, orientano i propri strumenti di programmazione, indirizzano l'esercizio delle proprie funzioni, adottano criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle proprie politiche.

2. In particolare la Provincia e gli enti locali promuovono azioni volte a:

- a) sostenere il diritto delle famiglie allo svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative;
- b) agevolare la formazione di nuove famiglie sostenendole nella realizzazione dei loro progetti di vita familiare;
- c) promuovere il diritto alla vita in tutte le sue fasi e sostenere la natalità offrendo alle famiglie e in particolare ai genitori sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire loro di non ridimensionare il proprio progetto di vita familiare;
- d) sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di crescita e di educazione dei figli, riconoscendo l'importanza della maternità e della paternità per lo sviluppo psico-fisico dei figli e l'equa distribuzione dei carichi familiari tra i coniugi in tutte le fasi del ciclo di vita familiare;
- e) favorire, nell'accesso e nella fruizione dei servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, le famiglie nelle quali ciascun genitore lavora o è impegnato nella ricerca attiva di un lavoro;
- f) sostenere l'attività di cura e di assistenza della famiglia nei confronti dei componenti del nucleo familiare e della rete parentale e amicale;
- g) promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie, singole o associate, nell'ambito dei principi di solidarietà, sussidiarietà e auto-organizzazione;
- h) promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro e a favore della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
- i) valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare, indirizzato anche a dare impulso a esperienze di auto-organizzazione;
- j) promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un approfondimento delle loro funzioni e responsabilità educative;

- k) abbattere le disuguaglianze generazionali e favorire lo sviluppo armonico del potenziale umano, nonché l'acquisizione dell'autonomia da parte delle giovani generazioni;
- l) promuovere la creazione di reti di solidarietà tra famiglie, amministrazioni pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni, nonché di forme di cittadinanza attiva dei giovani;
- m) realizzare un territorio socialmente responsabile, capace di rafforzare la coesione territoriale e di generare capitale sociale e relazionale per i cittadini e per le famiglie, anche tramite l'individuazione di specifici indicatori di benessere;
- n) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche distrettuali, per orientare servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie.

3. Le finalità previste dall'articolo 1 sono perseguite realizzando un sistema integrato degli interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo, dello sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere familiare. ~~La realizzazione del sistema integrato, con riferimento ai giovani, può essere supportata tecnicamente mediante la messa a disposizione di operatori da parte della Provincia.~~ **(soppresse)**

4. La Provincia e gli enti locali promuovono la realizzazione di un sistema integrato delle politiche di prevenzione del disagio per la promozione del benessere delle famiglie.

5. La Provincia e gli enti locali, nell'attuazione degli interventi previsti da questa legge, promuovono la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi.

6. Gli interventi definiti da questa legge che hanno ricadute dirette sullo svolgimento del rapporto di lavoro e sulle condizioni del mercato del lavoro sono definite previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative operanti sul territorio provinciale."

Nota all'articolo 29

- L'articolo 10 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Potenziamento degli strumenti di conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro

1. La Provincia promuove il potenziamento dei servizi che favoriscono la conciliazione famiglia - lavoro, anche con riguardo alla domanda di questi servizi relativamente alle fasce di età al di fuori di quella zero - tre anni.

2. Con deliberazione dalla Giunta provinciale sono individuati gli interventi previsti dal comma 1. Agli interventi derivanti dalla messa a regime di progetti sperimentali si applica, a seguito di una loro valutazione positiva, quanto previsto dall'articolo 38, comma 4, della legge provinciale sulle politiche sociali.

3. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può erogare buoni di servizio per l'acquisto di servizi da soggetti accreditati, anche utilizzando gli stanziamenti del fondo sociale europeo.

4. La Provincia promuove la rimozione degli ostacoli di spazio e di tempo all'esercizio dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori domiciliati lontano dai maggiori centri residenziali, favorendo la costituzione di postazioni di telelavoro o di telecentri. Questi interventi possono essere affidati anche a Trentino sviluppo s.p.a.

5. Nel rispetto delle disposizioni statali in vigore la Provincia può determinare l'articolazione del calendario scolastico tenendo conto anche delle esigenze di conciliazione dei tempi familiari con i tempi di lavoro.

5 bis. Al fine di potenziare gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, la Provincia può pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai servizi di conciliazione proposti dalle organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali."

Nota all'articolo 30

- L'articolo 15 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 15

Attività lavorative per studenti durante il periodo estivo

1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attività lavorative che gli studenti in età lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene lo sviluppo di queste attività lavorative estive quale strumento per:

- a) promuovere la formazione dei giovani;
- b) accrescere il benessere e lo sviluppo della persona;
- c) promuovere il benessere familiare;
- d) favorire la conciliazione fra famiglia e lavoro nel periodo estivo.

~~2. Per le finalità del comma 1 la Provincia promuove l'incontro fra domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani anche in età di obbligo scolastico. (abrogato)"~~

Nota all'articolo 31

- L'articolo 15 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 15 bis

Indipendenza abitativa dei giovani maggiorenni

~~1. La Provincia riconosce la valenza sociale dei progetti volti a favorire l'indipendenza dei giovani maggiorenni rispetto al nucleo familiare di appartenenza attraverso forme di coabitazione che consentano di ridurre i costi dell'affitto, facilitare la transizione all'età adulta e sviluppare forme di welfare generativo. (abrogato)~~

2. I soggetti aderenti al distretto per la famiglia possono sviluppare progettualità condivise **per le finalità di quest'articolo per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 6 ter, comma 1, della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)**, favorendo la messa a disposizione di beni pubblici o privati, anche a titolo gratuito, a vantaggio dei giovani che intendono realizzare forme di coabitazione o propri progetti di vita. Per l'attuazione di quest'articolo si applicano gli accordi volontari di obiettivo previsti dall'articolo 34."

Nota all'articolo 32

- L'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Distretto per la famiglia

1. La Provincia favorisce la realizzazione di un distretto per la famiglia, inteso quale circuito economico, **educativo** e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il distretto per la famiglia consente:

- a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
- b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;
- c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

2. Per i fini del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è istituito un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento; la deliberazione disciplina anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti gli

operatori che supportano la realizzazione del distretto per la famiglia e le organizzazioni e i soggetti che partecipano al processo di certificazione previsto all'articolo 11, sia a livello locale che nazionale.

2.1. Ai fini dell'iscrizione nel registro previsto dal comma 2, gli operatori devono essere in possesso della certificazione di competenze rilasciata nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione di competenze, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale.

2.2. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche familiari, aumentare la conoscenza delle famiglie sulle opportunità esistenti e specializzare i territori come amici della famiglia, il registro è pubblicato sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

2 bis. La Provincia, gli enti locali e le loro società strumentali possono riconoscere alle associazioni, fondazioni e alle altre organizzazioni pubbliche o private aderenti al distretto per la famiglia, ~~iscritti al registro previsto dal comma 2 e in possesso~~ **iscritti al registro previsto dal comma 2 o in possesso** del marchio famiglia di cui al comma 4, strumenti di premialità che possono consistere nella maggiorazione di punteggi per la concessione di contributi. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore.

3. *omissis*

4. Per qualificare i servizi familiari dei soggetti aderenti al distretto per la famiglia la Giunta provinciale può disciplinare l'istituzione di uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al registro previsto dal comma 2.

5. La Giunta provinciale costituisce una commissione tecnica, composta anche da esperti esterni, con il compito di definire gli interventi previsti da questo capo. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale in materia.

Nota all'articolo 33

- L'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Istituzione del consiglio provinciale dei giovani

1. Per la realizzazione delle finalità indicate nell'articolo 1 è istituito il consiglio provinciale dei giovani del Trentino, organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani. ~~Il numero dei componenti e l'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchiano~~ **L'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchia** per quanto possibile la disciplina prevista per il Consiglio provinciale di Trento.

2. Nell'ambito del consiglio provinciale dei giovani possono essere costituite delle commissioni per l'approfondimento di specifiche tematiche in particolare con riferimento alle seguenti materie:

- a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunità;
- b) educazione civica e relazioni con la famiglia e con le istituzioni;
- c) formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute;
- d) sport, cultura e attività per il tempo libero.

~~3. Il consiglio provinciale dei giovani approva un regolamento per il suo funzionamento. Il supporto al consiglio provinciale dei giovani è garantito dalla struttura provinciale competente per l'attività della consulta provinciale degli studenti.~~

3. Il consiglio provinciale dei giovani, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- a) **formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale riguardanti sia tematiche di interesse dei giovani sia tematiche di interesse generale;**
- b) **esprime le proprie osservazioni in relazione al rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili;**

- c) **promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalità di questa legge;**
- d) **esprime il parere previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);**
- e) **formula proposte per la gestione delle attività svolte dallo sportello giovani previsto dall'articolo 7 bis della legge provinciale sui giovani 2007;**
- f) **designa i propri rappresentanti nella cabina di regia nominata ai sensi dell'articolo 15 quater della legge provinciale sui giovani 2007.**

4. Il consiglio provinciale dei giovani può proporre alla Provincia di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani internazionali, nazionali e regionali, nonché di stipulare con essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e la partecipazione dei giovani nell'Unione europea, nel rispetto della normativa sull'attività internazionale. Alle attività e alle iniziative del consiglio provinciale dei giovani sono assicurate adeguate forme di pubblicità, anche attraverso i siti istituzionali internet della Provincia e del Consiglio provinciale."

Nota all'articolo 34

- L'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola 2006 dispone:

"Art. 112

Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale

1. Per l'incremento e lo sviluppo della qualità del sistema educativo provinciale, con particolare riferimento all'insegnamento delle lingue straniere, all'inserimento degli studenti con bisogni educativi speciali nonché per favorire l'accoglienza e l'orientamento degli studenti stranieri, è istituito nel bilancio della Provincia un apposito fondo.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale assegna alle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie quote del fondo per la qualità del sistema educativo provinciale, per la realizzazione di progetti e iniziative individuati e attuati dalle istituzioni stesse. La deliberazione stabilisce anche le modalità e i criteri per l'individuazione e l'attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative.

2 bis. La Giunta provinciale utilizza il fondo per la qualità del sistema educativo provinciale, inoltre:

- a) per finanziare progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della qualificazione dell'offerta scolastica e formativa;
- b) per finanziare progetti per percorsi d'istruzione e formazione caratterizzati dall'innovazione della didattica e dell'organizzazione, compresa l'attivazione di eventuali servizi residenziali per gli studenti;
- b bis) per finanziare progetti diretti a promuovere l'integrazione tra le politiche del lavoro e il sistema educativo provinciale, che prevedono anche il riconoscimento di incentivi economici ai docenti, mediante l'incremento della formazione in apprendistato;
- b ter) per finanziare progetti riconducibili alla tipologia della scuola della seconda occasione finalizzati ad accompagnare gli studenti fragili nel loro percorso scolastico attraverso azioni personalizzate, supportando gli insegnanti coinvolti con un'adeguata formazione.

2 ter. I progetti e le iniziative previsti dal comma 2 bis sono individuati e realizzati dalla Provincia, anche avvalendosi di soggetti privati, o individuati dalla Provincia, anche su proposta delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, e realizzati da esse."

Nota all'articolo 35

- L'articolo 3 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

Soggiorni socio-educativi

1. Questo capo disciplina la realizzazione di attività socio-educative, comprese quelle didattiche, ricreative, culturali, ludiche, sportive e religiose, che enti, associazioni e organizzazioni

senza scopo di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva a esclusivo favore dei propri associati e aderenti. **La Provincia può pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai soggiorni socio-educativi al fine di promuoverne l'utilizzo da parte dei giovani e delle famiglie in conformità alle finalità previste dal comma 1; i dati e le informazioni sono pubblicati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.**

3. I soggiorni socio-educativi non si considerano campeggi ai sensi della legge provinciale che disciplina la ricezione turistica all'aperto, né esercizi ricettivi extra-alberghieri ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)."

Nota all'articolo 38

- L'articolo 27, comma 1 della legge provinciale di contabilità 1979 - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio con propria deliberazione."

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - disegno di legge 21 gennaio 2015, n. 60/XV, d'iniziativa della consigliera Lucia Maestri (Partito Democratico del Trentino), concernente "Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale sui giovani 2007: interventi a favore dei giovani per promuovere la conoscenza responsabile del territorio e delle opportunità turistiche";
 - disegno di legge 21 marzo 2017, n. 187/XV, d'iniziativa del consigliere Filippo Degasperì (MoVimento 5 Stelle), concernente "Interventi a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo";
 - disegno di legge 14 luglio 2017, n. 210/XV, d'iniziativa dei consiglieri Walter Viola, Marino Simoni e Gianfranco Zanon (Progetto Trentino), concernente "Interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo; connesse modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006";
 - disegno di legge 26 settembre 2017, n. 215/XV, d'iniziativa dei consiglieri Luca Giuliani, Lorenzo Baratter e Chiara Avanzo (Partito autonomista trentino tirolese), concernente "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in provincia di Trento";
 - disegno di legge 30 ottobre 2017, n. 219/XV, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell'assessora Sara Ferrari, concernente "Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sulla scuola 2006, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale sul benessere familiare 2011";
 - disegno di legge 11 gennaio 2018, n. 225/XV, d'iniziativa del consigliere Claudio Cia (Gruppo misto), concernente "Integrazioni della legge provinciale sulla scuola 2006: prevenzione e contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia".
- Assegnati alla quarta commissione permanente il 29 gennaio 2015, il 29 marzo 2017, il 26 luglio 2017, il 28 settembre 2017, il 16 novembre 2017 e il 16 gennaio 2018.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente sul testo unificato dei disegni di legge con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41

della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)" espresso il 17 aprile 2018.

- Approvato dal consiglio provinciale il 23 maggio 2018.